SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 260**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande.

95A6494

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi delle società autorizzate alla produzione o all'importazione di prodotti farmaceutici, aggiornati al 30 giugno 1995.

95A6470

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 giugno 1995, n. 460.

Regolamento di integrazione, per la procedura di rivalutazione dei provvedimenti relativi al settore delle attività produttive nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, concernente il regolamento per la determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'individuazione degli uffici responsabili della relativa istruttoria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1993, n. 329, recante il regolamento relativo alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che ha devoluto a questo Ministero la competenza relativa agli adempimenti di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni recepite nel testo unico approvato con il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, in tema di agevolazioni alle attività produttive e di infrastrutture industriali nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;

Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, che, in relazione alla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, introduce per le gestioni escluse da tale soppressione un procedimento d'ufficio di rivalutazione delle fattispecie oggetto di pronunzie della Corte dei conti in sede di esame dei rendiconti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota del 9 giugno 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione degli articoli 2 e 9 del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e dell'elenco dei procedimenti ad esso allegati.

1. L'elenco dei procedimenti di competenza della Direzione generale della produzione industriale allegato al decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, è integrato con i procedimenti indicati nell'allegata tabella 1 che, costituendo parte integrante del presente regolamento, stabilisce i termini entro cui i medesimi procedimenti devono concludersi con un provvedimento espresso e contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.

2. All'art. 2 del decreto ministeriale n. 329/1993 è aggiunto il seguente comma:

«*3*. Qualora il fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ai sensi del comma 1 sia una pronunzia della Corte dei conti, per data in cui l'Amministrazione ne ha notizia si intende quella della notifica formale della pronunzia stessa.».

3. All'art. 9 del decreto ministeriale n. 329/1993 è aggiunto il seguente comma:

«*3*. Relativamente agli atti già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Gestione separata terremoto, attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, deve intendersi l'ufficio, facente parte degli uffici di detta gestione trasferiti al medesimo Ministero.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 giugno 1995

Il Ministro: CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 238

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

INTEGRAZIONE ALL'ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	NORME	Termine

GESTIONE SEPARATA TERREMOTO

Ufficio opere private

61	Provvedimento di conferma o di annullamento dei provvedimenti di concessione, liquidazione o erogazione di agevolazione alle attività produttive nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, a seguito di rivalutazione delle fattispecie oggetto di pronunzie della Corte dei conti in sede di esame dei rendiconti delle relative gestioni fuori bilancio.	Art. 24 Legge 23 dicembre 1993, n. 559 D.Leg.vo 3 aprile 1993, n. 96 Art. 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. D.Leg.vo 30 marzo 1990, n 76	gg. 180

Ufficio opere pubbliche

62	Provvedimento di conferma o di annullamento dei provvedimenti di concessione, dei relativi atti aggiuntivi, e dei provvedimenti di liquidazione o erogazione per la realizzazione di opere di infrastrutturazione industriale nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, a seguito di rivalutazione delle fattispecie oggetto di pronunzie della Corte dei conti in sede di esame dei rendiconti delle relative gestioni fuori bilancio.	Art. 24 Legge 23 dicembre 1993, n. 559 D.Leg vo 3 aprile 1993, n. 96 Art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. D.Leg.vo 30 marzo 1990, n. 76	gg. 180

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il D.M. 26 marzo 1993, n. 329 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione), è stato pubblicato nel suppl. ord. n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993.

Note alle premesse.

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1990.

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Per il D.M. 26 marzo 1993, n. 329, si veda in nota al titolo.

— Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1993.

— Il D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), è stato pubblicato nel supp. ord. n. 23 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1990. Tale testo unico contiene anche il testo vigente delle disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219

— L'art. 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, così recita:

«Art. 24 *(Procedure di controllo)*. — 1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'art. 23 della presente legge.

2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi».

Nota all'art. 1.

— Per il D.M. 26 marzo 1993, n. 329, si veda in nota al titolo. Il testo degli articoli 2 e 3 di detto decreto, come risultante a seguito delle modifiche di cui al presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio)*. — 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della richiesta o della proposta.

3. *Qualora il fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ai sensi del comma 1 sia una pronunzia della Corte dei conti, per data in cui l'Amministrazione ne ha notizia si intende quella della notifica formale della pronunzia stessa*».

«Art. 9 *(Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale)*. — 1. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione.

2. Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale rispettivamente attribuiti, gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli uffici metrici provinciali, i distretti minerari, le sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

3. *Relativamente agli atti già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Gestione separata terremoto, attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, deve intendersi l'ufficio, facente parte degli uffici di detta gestione trasferiti al medesimo Ministero».*

Note alla tabella allegato 1.

— Per il testo dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, si veda in nota alle premesse.

— Per il titolo del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, si veda in nota alle premesse.

— Per il titolo del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, si veda in nota alle premesse. Il testo vigente degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come risultante dagli articoli 27 e 39 del testo unico di cui al predetto D.Lgs. n. 76/1990, è il seguente:

«Art. 27 (*Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali*). — 1. Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all'art. 1 è concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma.

2. Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attività di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti, nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi.

4. Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.

5. È consentita per le iniziative di cui al presente articolo, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale degli stabilimenti distrutti o danneggiati.

6. Ferma restando la competenza per le domande definite alla data del 4 novembre 1986, alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese industriali danneggiate dagli eventi sismici, con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, provvede il Presidente della giunta regionale secondo le modalità di cui al successivo art. 28.

7. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali o pubbliche. Tale disposizione si applica anche alle aree relative alla delocalizzazione in corso alla data del 27 gennaio 1987.

8. La convenzione di cui al precedente comma è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.

9. Agli interventi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché quelle contenute nel successivo art. 39, comma 12».

«Art. 39 (*Sviluppo industriale nelle zone disastrate*). — 1. Le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale.

2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria.

3. La misura del contributo di cui al comma precedente è aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma può essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere *o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as)* e *at)*, della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonché a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

5. Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12.

6. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, è individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.

7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel presente articolo.

8. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalità fissate per l'attuazione del precedente comma.

9. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzate in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'art. 1, lettera *a)*, nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione.

10. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato.

11. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalità prescritte nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le medesime modalità si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente art. 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

12. Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria, sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'ufficio speciale di cui al precedente art. 5, la continuità delle attività in corso, secondo le modalità e le procedure previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1° marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi, che completa secondo le indicate modalità e procedure; le disponibilità delle contabilità speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al presidente dell'Agenzia.

13. La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali.

14. Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2.

15. L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo.

16. A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.

17. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.

18. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma».

95G0502

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 1995.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di agosto 1995;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.605,378
Marco tedesco	»	1.111,316
Franco francese	»	323,124
Fiorino olandese	»	992,287
Franco belga	»	54,053
Lira sterlina	»	2.517,288
Lira irlandese	»	2.576,306
Corona danese	»	286,650
Dracma greca	»	6,916
E.C.U.	»	2.079,235
Dollaro canadese	»	1.185,189
Yen giapponese	»	16,981
Franco svizzero	»	1.342,976
Scellino austriaco	»	158,023
Corona norvegese	»	253,318
Corona svedese	»	222,093
Marco finlandese	»	373,125
Escudo portoghese	»	10,721
Peseta spagnola	»	13,027
Dollaro australiano	»	1.191,294

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi

indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di agosto 1995, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,416
Albania:		
Lek	»	14,316
Algeria:		
Dinaro algerino	»	31,838
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,545
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	896,979
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	428,060
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.605,594
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	896,979
Azerbaigian:		
Manat	»	0,365
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.605,594
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.258,870
Bangladesh:		
Taka	»	39,852
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	798,286
Belize:		
Dollaro Belize	»	802,797
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.605,594
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	50,847
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,139
Birmania:		
Kyat	»	285,118
Bolivia:		
Boliviano	»	332,144
Botswana:		
Pula	»	573,249
Brasile:		
Real	»	1.706,123
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.135,824
Bulgaria:		
Lev	»	23,801
Burundi:		
Franco Burundi	Lit.	6,730
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,698
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	19,351
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	594,664
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.938,654
Cile:		
Peso cileno	»	3,848
Cina:		
Renmimbi	»	193,234
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.541,345
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,721
Comore Isole:		
Franco Comore	»	4,294
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	3,220
Corea del Nord:		
Won Nord	»	746,787
Corea del Sud:		
Won Sud	»	2,096
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	8,765
Croazia:		
Kuna Croazia	»	304,587
Cuba:		
Peso cubano	»	1.605,594
Dominicana:		
Peso dominicano	»	115,032
Ecuador:		
Sucre	»	0,618
Egitto:		
Lira egiziana	»	472,806
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	183,328
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	437,372
Estonia:		
Corona Estonia	»	138.106
Etiopia:		
Birr	»	269,847
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.510,575

Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	Lit.	1.136,452
Filippine:		
Peso filippino	»	62,542
Gambia:		
Dalasi	»	168,125
Ghana:		
Cedi	»	1,338
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	48,218
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.510,575
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	9,034
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.265,191
Guatemala:		
Quetzal	»	277,381
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,095
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,622
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,165
Haiti:		
Gourde	»	84,504
Honduras:		
Lempira	»	169,868
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	207,517
India:		
Rupia indiana	»	50,847
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,713
Iran:		
Rial iraniano	»	0,535
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	2.675,989
Islanda:		
Corona Islanda	»	24,663
Israele:		
Shekel	»	528,598
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	—
Kenya:		
Scellino keniota	»	28,861
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.301,309
Laos:		
New Kip	»	2,018
Lesotho:		
Maluti	Lit.	440,362
Lettonia Latvia:		
Nuovo lat	»	3.018,524
Libano:		
Lira libanese	»	0,994
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.605,594
Libia:		
Dinaro libico	»	4.516,438
Lituania:		
Lita Lituania	»	400,221
Macao:		
Pataca	»	200,888
Macedonia:		
Dinaro	»	42,352
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,378
Malawi:		
Kwacha	»	105,488
Malaysia:		
Ringgit	»	646,749
Maldive:		
Rufiya	»	136,414
Malta:		
Lira maltese	»	4.524,840
Marocco:		
Dirham Marocco	»	191,169
Mauritania:		
Ouguiya	»	12,447
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	88,949
Messico:		
Peso Messico	»	257,854
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	354,110
Mongolia:		
Tugrik	»	3,655
Mozambico:		
Metical	»	0,219
Nepal:		
Rupia nepalese	»	31,863
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	210,361
Nigeria:		
Naira	»	72,981
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.052,353
Oman:		
Rial Oman	»	4.170,374

Pakistan:		
Rupia pakistana	Lit.	51,198
Panama:		
Balboa	»	1.605,594
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.176,880
Paraguay:		
Guarani	»	0,816
Perù:		
New Sol	»	715,090
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	17,714
Polonia:		
Zloty	»	656,061
Qatar:		
Riyal Qatar	»	441,194
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	60,394
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	53,589
Romania:		
Leu	»	0,783
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,362
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	7,298
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	536,198
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.510,575
São Tomé:		
Dobra	»	1,275
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	335,327
Sierra Leone:		
Leone	»	2,199
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.135,824
Siria:		
Lira siriana	»	38,438
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	13,550
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,612
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,744
Sud Africa:		
Rand	»	440,362
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	30,829
Surinam:		
Fiorino Surinam	Lit.	3,263
Swaziland:		
Lilangeni	»	440,362
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	59,307
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,672
Thailandia:		
Baht	»	63,793
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.268,800
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad Tobago	»	281,460
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.716,772
Turchia:		
Lira turca	»	0,034
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,010
Uganda:		
New Scellino	»	1,646
Ungheria:		
Forint ungherese	»	12,299
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	248,847
Vanuatu:		
Vatu	»	14,265
Venezuela:		
Bolivar	»	9,444
Vietnam:		
Dong	»	0,145
Western Samoa:		
Taia	»	639,208
Yemen Meridionale:		
Rial	»	11,468
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	31,952
Zaire:		
New Zaire	»	0,316
Zambia:		
Kwacha	»	1,721
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	185,936

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A6530

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 aprile 1995.

Determinazione della dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale del Ministero.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti in data 21 maggio 1992, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 58, concernente la determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 13 marzo 1993, n. 59, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3, comma 6, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, concernente la rideterminazione provvisoria delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 9 aprile 1994 e del 14 ottobre 1994 registrati alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1994 e in data 21 novembre 1994 con i quali l'ing. Fabio Trezzini - Nona qualifica funzionale ed i dottori Tommaso Magnifico e Bruno Petrucci, entrambi ottava qualifica funzionale, sono stati assegnati, con contestuale incremento dell'organico, al Ministero dell'ambiente a decorrere dal 13 ottobre 1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 1994, registrato alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri visto n. 465/3 del 23 aprile 1994 con il quale il dott. Stefano Gomes è stato trasferito al Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a decorrere dal 21 aprile 1994;

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1994, registrato alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente visto n. 697 del 20 giugno 1994, relativo all'attribuzione, al succitato dott. Gomes, del profilo professionale n. 213 «Biologo direttore», ascritto all'ottava qualifica funzionale;

Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 537/1993, concernente il trasferimento al Ministero dell'ambiente dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare;

Visto il decreto interministeriale in data 28 aprile 1994, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994, registro n. 1 M.M., foglio n. 25, ed in particolare l'art. 3, con il quale è stato trasferito al Ministero dell'ambiente il personale che al 31 gennaio 1993 risultava assegnato all'Ispettorato centrale per la difesa del mare, per un totale di quarantasei unità, di cui quarantadue appartenenti alle qualifiche funzionali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, la dotazione organica complessiva del Ministero dell'ambiente relativamente alle qualifiche funzionali è rideterminata così come risulta dalla colonna *a)* della tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In relazione ai trasferimenti di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 537/1993 e del decreto interministeriale in data 28 aprile 1994, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente, è aumentata delle unità di cui alla colonna *b)* della tabella allegata.

Art. 3.

In relazione ai trasferimenti al Ministero dell'ambiente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1994, 14 ottobre 1994 e 13 aprile 1994, citati nelle premesse, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente è aumentata delle unità di cui alla colonna *b)* della tabella allegata.

Art. 4.

Per effetto dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 3, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente relativamente alle qualifiche funzionali è rideterminata in 523 unità, così come risulta dalla colonna *d)* della tabella allegata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per il previsto visto.

Roma, 6 aprile 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 229

Profilo prof. N.	Profili Professionali	a dot. org. L.537/93	b dotaz. organ. IDM	c DPCM	d dotaz. cumul.
	IX^ qualifica funzionale				
1/A	Direttore amministrativo	13	5		18
13 /A	Direttore amministrativo contabile	4			4
17/A	Esperto economico finanziario	1			1
213/A	Biologo direttore coordinatore	4			4
215/A	Chimico direttore coordinatore	1			1
222/A	Geologo direttore coordinatore	1			1
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	1		1	2
286	Ecologo direttore coordinatore	6			6
296	Analista esperto di procedure	2			2
297	Analista esperto di sistemi	2			2
	TOTALE *IX^ q.f.*	**35**	**5**	**1**	**41**
	VIII^ qualifica funzionale				
1	Funzionario amministrativo	25	1		26
13	Funzionario amministrativo contabile	8			8
17	Analista economico finanziario	1			1
32	Revisore interprete traduttore	2			2
204	Cartografo direttore	4			4
211	Architetto direttore	3		1	4
213	Biologo direttore	5		1	6
215	Chimico direttore	5			5
220	Fisico direttore	3			3
222	Geologo direttore	5			5
224	Ingegnere direttore	5			5
248	Funzionario agrario	3			3
265	Bibliotecario	1			1
271	Analista di sistema	1			1
272	Analista di procedure	1			1
287	Ecologo direttore	10		1	11
	TOTALE *VIII^ q.f.*	**82**	**1**	**3**	**86**
	VII^ qualifica funzionale				
2	Collaboratore amministrativo	43	7		50
14	Collaboratore amministrativo contabile	7	1		8
18	Collaboratore economico finanziario	1			1
29	Collaboratore statistico		1		1
33	Traduttore interprete	4			4
203	Capo tecnico	4	1		5
212	Architetto	1			1
214	Biologo	3			3
216	Chimico	2			2
223	Geologo	2			2
225	Ingegnere	2			2
233	Matematico	1			1
249	Collaboratore agrario	1			1
266	Collaboratore bibliotecario	1			1
273	Analista	3			3
274	Programmatore di sistema	3			3
288	Ecologo	22			22
	TOTALE *VII^ q.f.*	**100**	**10**	**0**	**110**
	VI^ qualifica funzionale				
3	Assistente amministrativo	28	1		29
15	Ragioniere	8	1		9
19	Assistente economico finanziario		2		2
34	Assistente linguistico		1		1
188	Assistente tecnico	3			3

Profilo prof. N.	Profili Professionali	a dot. org. L.537/93	b dotaz. organ. IDM	c DPCM	d dotaz. cumul.
190	Assistente tecnico per l'elettronica industriale	2			2
276	Programmatore	4			4
289	Ufficiale ecologico	8			8
	TOTALE *VI^ q.f.*	**53**	**5**		**58**
	V^ qualifica funzionale				
4	Operatore amministrativo	42	3		45
6	Stenodattilografo	26	1		27
8	Coordinatore di rimessa	3			3
12	Autista meccanico specializzato	5			5
16	Operatore amministrativo contabile	8	4		12
31	Operatore statistico		1		1
207	Disegnatore specializzato	3			3
264	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	3			3
281	Addetto registrazione dati		1		1
283	Addetto a personal computers	14			14
290	Assistente ecologico	15			15
	TOTALE *V^ q.f.*	**119**	**10**	**0**	**129**
	IV^ qualifica funzionale				
5	Coadiutore	20	7		27
7	Dattilografo	8			8
11	Autista meccanico	13	2		15
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	1			1
23	Addetto ai servizi di vigilanza	1			1
208	Telefonista telescrivente operatore radio	3			3
	TOTALE *IV^ q.f.*	**46**	**9**	**0**	**55**
	III^ qualifica funzionale				
10	Conducente di automezzi	11			11
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	27	2		29
	TOTALE *III^ q.f.*	**38**	**2**	**0**	**44**
	II^ qualifica funzionale				
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	4			4
	TOTALE *II^ q.f.*	**4**			**4**
	TOTALI GENERALI	**477**	**42**	**4**	**523**

95A6516

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 ottobre 1995.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano denominata «Fosfocrisolo». (Decreto n. 601).

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9, 12 e 26, comma 1;

Visti i decreti ministeriali con i quali fu registrato a nome della società Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Felice Casati, 16, codice fiscale 07254500155, la specialità medicinale «Fosfocrisolo» nelle preparazioni e confezioni specificate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda presentata in data 20 marzo 1995, con la quale la società Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 003804220154, ha chiesto il trasferimento a proprio nome dell'autorizzazione a mettere in commercio la specialità medicinale nonché la variazione della denominazione del principio attivo sugli stampati; manifestando la volontà di farne effettuare la produzione dalla società Schwarz Pharma S.p.a., officina Comme nello stabilimento sito in San Grato - Lodi;

Visto l'atto registrato a Milano, in data 30 dicembre 1994 al n. 041570 Serie 2A, con il quale la Società Schwarz Pharma S.p.a. ha ceduto alla società Zambon Italia S.r.l. i diritti sulla specialità medicinale di cui trattasi;

Viste le attestazioni relative al pagamento la tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

All'autorizzazione rilasciata alla società Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Felice Casati, 16, codice fiscale 07254500155, per l'immissione in commercio della specialità medicinale «Fosfocrisolo», nelle preparazioni e confezioni:

IM. 10 fiale 0,01G - A.I.C. n. 009333042 (in base 10) 08WV92 (in base 32);

IM. 5 fiale 0,05G - A.I.C. n. 009333055 (in base 10) 08WU9Z (in base 32);

IM. 5 fiale 0,1G - A.I.C. n. 009333067 (in base 10) 08WUBC (in base 32),

sono apportate le seguenti modifiche:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 03804220154;

produttore: Schwarz Parma S.p.a., officina Comme - San Grato - Lodi;

numeri di A.I.C.:

IM. 10 fiale 0,01G - A.I.C. n. 009333079 (in base 10) 08WUBR (in base 32);

IM. 5 fiale 0,05G - A.I.C. n. 009333081 (in base 10) 08WUBT (in base 32);

IM. 5 fiale 0,1G - A.I.C. n. 009333093 (in base 10) 08WUC5 (in base 32).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con illustrativo gli stampati, radatti ai sensi del decreto legislativo n. 540/92, conformi ai testi allegati al presente decreto.

La ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

Art. 3.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale, la quale è tenuta a darne comunicazione alla società produttrice.

Roma, 11 ottobre 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A6532

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 ottobre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Oleificio cooperativo di Oria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Oria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 4 aprile 1995 con la quale il tribunale di Brindisi ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Oleificio cooperativo di Oria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oria (Brindisi);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Oleificio cooperativo di Oria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oria (Brindisi), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Loiacono in data 30 maggio 1967, rep. n. 90194, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Muscogiuri Cosima nata a Torre S. Susanna (Brindisi) il 9 gennaio 1963 e residente in Oria, (Brindisi), via A.B. Marsella, 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6578

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sambuca di Sicilia» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sambuca di Sicilia», corredata dal parere espresso dalla regione Sicilia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1995;

Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati, riguardante in particolare la denominazione di origine proposta che, recependo il nome del comune «Sambuca di Sicilia», utilizza la dicitura *sambuca* che viene usata per contraddistinguere una bevanda alcoolica;

Considerato che il citato Comitato ha ritenuto di respingere l'istanza sopra citata non sussistendo motivi di legittimità ostativi all'uso del nome del comune come sopra specificato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sambuca di Sicilia» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Sambuca di Sicilia», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuale diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SAMBUCA DI SICILIA E PROPOSTA DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» con le specificazioni aggiuntive «Bianco», «Rosso», e «Rosato» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente consistenza varietale.

2. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» per la tipologia «Bianco» è consentita per i vini ottenuti dalle uve:

Ansonica (o Inzolia) dal 50 al 75%;

Catarratto bianco lucido e Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente per il restante 25% e 50%.

3. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%, con l'esclusione del Trebbiano Toscano.

4. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», con la specificazione del vitigno Chardonnay, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento, fino ad un massimo del 15%, con l'esclusione del Trebbiano Toscano.

5. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» per le tipologie rosso e rosato è riservata ai vini rossi e rosati provenienti dalle uve dei seguenti vitigni:

Nero d'Avola (o Calabrese) dal 50% al 75%;

Nerello Mascalese, Sangiovese e Cabernet-Sauvignon congiuntamente o disgiuntamente per il restante 25% e 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Agrigento, fino ad un massimo del 15%.

6. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», con la specificazione del vitigno Cabernet-Sauvignon è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione del detto vino tutti i vitigni non aromatici raccomandati ed autorizzati per la provincia di Agrigento con esclusione del Trebbiano Toscano.

7. La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» può essere integrata dalla specificazione «riserva».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» bianco, rosso e rosato devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da escludere ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni che si trovano al di sotto dei 200 metri sul livello del mare, e quelli compatti per eccesso di argilla.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento «alberello» e «controspalliera» con l'esclusione del tendone o pergola, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Per quanto concerne la tipologia «Bianco» la densità di piante non deve essere inferiore a 2500 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti la densità minima non dovrà essere inferiore a 3200 ceppi/Ha.

5. Per le tipologie «Rosso» e «Rosato» la densità di piante non deve essere inferiore a 2700 ceppi/Ha per i vigneti già esistenti, mentre per i nuovi impianti la densità minima non dovrà essere inferiore a 3400 ceppi/Ha.

6. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso e comunque non oltre la fase dell'invaiatura.

7. La resa massima di uve ammesse per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» non deve essere superiore a t 12 per ettaro.

8. Per le uve provenienti dai vitigni Chardonnay e Cabernet-Sauvignon destinate alla produzione dei vini portanti la menzione aggiuntiva del nome del vitigno la resa massima di uva non deve essere superiore a t 10 per ettaro.

9. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo e tale esubero non potrà essere commercializzato come vino a DOC.

10. Qualora la resa massima superi anche questo limite tutta la produzione non ha diritto alla DOC.

11. In annate eccezionalmente favorevoli, la regione Sicilia con proprio decreto di anno in anno, può aumentare la resa massima sino al 20%. In ogni caso la resa dovrà essere riportata entro i limiti previsti dal presente disciplinare tramite un'accurata cernita delle uve.

12. In annate eccezionalmente sfavorevoli, la regione Sicilia con proprio decreto, di anno in anno, può ridurre la resa massima fino al limite reale dell'annata.

13. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini rossi e rosati, ed al 65% per i vini bianchi.

14. Qualora la resa superi detti limiti, l'eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, se la resa supera detti limiti di oltre il 5%, tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque non al di fuori dei comuni di: Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino in provincia di Palermo; Caltabellotta, S. Margherita di Belice, Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento.

3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50% per i vini bianchi e di 11,50% per i vini rossi e rosati.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», nelle tipologie bianco, rosso e rosato può essere affinato in recipienti di legno.

6. L'eventuale arricchimento deve essere effettuato con mosto concentrato prodotto da uve della zona di produzione descritta dal precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» tipologia «Rosso», prima di essere immesso al consumo, dovrà essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di sei mesi a partire dal 1° novembre seguente la vendemmia di produzione.

8. Per i vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» contraddistinti dalla menzione aggiuntiva «riserva», l'invecchiamento deve essere di almeno ventiquattro mesi, dei quali almeno sei in recipienti di legno, a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *«Sambuca di Sicilia» bianco:*

colore: bianco paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, fine, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

2) *«Sambuca di Sicilia» con menzione del vitigno Chardonnay:*

colore: bianco paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico varietale;

sapore: pieno, secco, armonico, con buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

3) *«Sambuca di Sicilia» rosso:*

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi color granato;

odore: vinoso, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, corposo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

4) *«Sambuca di Sicilia» rosato:*

colore: rosato pallido con eventuali riflessi aranciati;

odore: fine, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fragrante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

5) *«Sambuca di Sicilia» rosso riserva:*

colore: rosso rubino, con ampia presenza di colore granato;

odore: etereo, caratteristico, intenso e raffinato;

sapore: asciutto, corposo, vellutato con piacevole retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

6) *«Sambuca di Sicilia» con menzione del vitigno Cabernet-Sauvignon:*

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometro volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidità totale ed all'estratto secco.

Art. 7.

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si devono osservare le seguenti prescrizioni:

è vietato usare unitamente alla denominazione, qualsiasi indicazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra» «fine» «scelto» «selezionato» e simili;

le specificazioni di colore «bianco», «rosso» e «rosato» e di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» devono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa;

i vini di cui all'art. 2 devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;

è tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore;

è consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone, e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 8.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro con tappi di sughero. Per confezioni fino a 375 ml è ammesso il tappo a vite.

2. La capacità massima dei recipienti destinati a contenere i vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» all'atto dell'immissione al consumo deve essere di litri 5.

95A6533

DECRETO 23 ottobre 1995.

Integrazione al decreto ministeriale 1° agosto 1995 concernente i nuovi modelli di dichiarazioni vitivinicole.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1995 - supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995 concernente l'adozione dei «nuovi modelli di dichiarazione di raccolta uve e produzione vino»;

Considerato opportuno apportare integrazioni alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale succitato al fine di definire taluni adempimenti relativi alla compilazione dei modelli di dichiarazione;

Decreta:

Art. 1.

Le istruzioni per la compilazione relativa all'allegato F1, quadro F, terzo comma, contenute nel decreto ministeriale citato in premessa, sono sostituite dall'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

All'art. 4 del decreto ministeriale 1° agosto 1995 citato in premessa sono aggiunti i seguenti commi:

«I produttori indicati al primo comma del presente articolo che cedono prodotti a monte del vino a soggetti che non sono tenuti alla presentazione della "dichiarazione", devono allegare l'attestato di consegna denominato F1 alla propria dichiarazione di raccolta o produzione.

I produttori obbligati alla presentazione della "dichiarazione" relativa alla raccolta di uve, e che cedono i propri prodotti a più di un soggetto devono allegare alla propria "dichiarazione" l'elenco di coloro ai quali hanno ceduto prodotti da utilizzare per la vinificazione».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 225

ALLEGATO

Le istruzioni relative all'allegato F1, quadro F, terzo comma — contenute nel decreto ministeriale 1° agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995 — sono sostituite dalle seguenti:

Le rese da indicare nelle righe F1 e F2 della colonna 8 coincideranno con la resa indicata nel quadro G sezione II rigo G6 colonna 6 (resa media di cantina relativa a tutti i prodotti introdotti e destinati a dare vino da tavola) in tutti i seguenti casi:

a) dichiarante che dispone esclusivamente di prodotti a monte del vino derivanti da uve proprie;

b) dichiarante che dispone esclusivamente di prodotti a monte del vino acquistati;

c) dichiarante che dispone di prodotti a monte del vino derivanti da uve proprie e acquistati.

Per uve proprie si intendono sia quelle di propria produzione che quelle conferite dai soci ad un organismo associativo.

95A6554

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano;

Vista la delibera del 27 giugno 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1 *(Denominazione).*

Comma 1.

La Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, di seguito indicata anche Fondazione, è ente che ha natura non commerciale con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni e dal presente statuto.

Comma 2.

Essa è la prosecuzione della Cassa di risparmio di Fossano, fondata dal Monte di Pietà ed istituita con regio decreto 25 maggio 1905. La Fondazione trae quindi le proprie origini e radici storiche nel predetto Monte di Pietà, eretto con atto 23 gennaio 1591 rogato Araudino, sorto per spontanea elargizione del comune di Fossano e di molti cittadini fossanesi.

Comma 3.

La Cassa di risparmio di Fossano ha scorporato la propria azienda bancaria e l'ha conferita alla Cassa di risparmio di Fossano S.p.a. con atto del 23 dicembre 1991, n. 51.090, rogato notaio Marocco Antonio Maria di Torino, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa medesima approvato con decreto del Ministro del tesoro n. 436207 del 20 dicembre 1991.

Comma 4.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990.

Art. 3 *(Scopi).*

Comma 1.

La Fondazione gestisce il proprio patrimonio nell'interesse della comunità locale da cui lo stesso storicamente proviene, adoprandosi per la massima valorizzazione dello stesso e finalizzando tale gestione prioritariamente ad interventi a favore della comunità stessa.

Comma 2.

Nella gestione e diversificazione del patrimonio la Fondazione tiene presente anche l'obiettivo di mantenere il controllo della azienda bancaria conferitaria.

Comma 3.

La Fondazione opera prevalentemente attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati; con riferimento a finalità di interesse pubblico e di utilità sociale persegue fini nei settori dell'arte e cultura, della sanità e dell'istruzione, fermi restando gli scopi originari di beneficenza, assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli. La Fondazione interviene altresì con iniziative ritenute opportune per la valorizzazione e lo sviluppo della comunità locale.

Comma 4.

Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, l'ente definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

Comma 5.

I proventi ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 4 *(Operatività).*

(Omissis).

Comma 7.

Fino a quando la Fondazione detiene il controllo della società bancaria conferitaria, si adopererà affinché quattro membri del consiglio di amministrazione della partecipata Cassa di risparmio di Fossano S p.a. siano espressione dei quattro settori economici prevalenti (agricoltura, artigianato, commercio, industria).

Art. 7 *(Consiglio di amministrazione).*

(Omissis).

Comma 3.

I Consiglieri sono nominati come segue:

a) due dall'amministrazione comunale di Fossano, scelti tra cittadini residenti a Fossano da almeno un triennio, di cui uno con adeguata esperienza nel settore di intervento della Fondazione che sarà individuato di volta in volta dal consiglio di amministrazione;

b) (Omissis);

c) (Omissis);

d) (Omissis);

e) uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo scelto tra cittadini residenti a Fossano da almeno un triennio;

f) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo scelto tra cittadini esponenti del mondo economico;

g) uno dall'unità sanitaria locale cui appartiene il comune di Fossano scelto tra cittadini, esperti del settore sanitario, residenti a Fossano da almeno un triennio;

h) uno dalla Associazione fra le casse di risparmio italiane scelto tra cittadini che abbiano una adeguata esperienza nel settore di intervento dell'ente che sarà individuato di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Comma 4.

I consiglieri non rappresentano gli enti dai quali sono stati nominati e non possono essere vincolati da mandati, né possono essere revocati.

Comma 5.

I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra le persone più rappresentative ... *(Omissis).*

Comma 6.

I consiglieri debbono essere cittadini residenti da almeno tre anni nei comuni di Fossano, Centallo, Cervere, Trinità, Salmour, nei quali tradizionalmente l'Ente ha svolto la propria attività.

Comma 7.

I membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ... *(Omissis).*

Comma 8.

La carica è incompatibile con quella di amministratore di enti ai quali è attribuito il diritto di nomina.

Comma 9.

Il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 8 *(Durata - Decadenza).*

(Omissis).

Comma 2.

Ai componenti il consiglio scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici. Qualora il soggetto cui compete la nomina non vi provveda nel maggior termine previsto, con conseguente vacanza della carica, la nomina è demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione. I membri nominati in surrogazione ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 9 *(Poteri del consiglio).*

(Omissis).

Comma 3.

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento.

Comma 4.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 11 *(Presidente).*

(Omissis).

Comma 7.

Il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica dei singoli componenti il consiglio, provvede a darne comunicazione all'ente o all'organo cui spetta procedere alla nomina, indicando, ove previsto dal comma 3 dell'art. 7, il settore, previamente individuato dal consiglio, nel quale il nominativo deve aver maturato i requisiti di professionalità e competenza.

Art. 12 *(Collegio sindacale).*

(Omissis).

Comma 2.

I membri del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

(Omissis).

Art. 13 *(Rimunerazione organi sociali).*

(Omissis).

Comma 6.

In caso di cumulo di cariche nella Fondazione e nella società conferitaria, ove consentito dalle vigenti disposizioni in materia, gli emolumenti dovuti ai componenti gli organi della Fondazione saranno decurtati in misura pari al 50% dei medesimi, indipendentemente dall'applicazione della disciplina sul cumulo dei compensi.

Art. 14 *(Bilancio).*

(Omissis).

Comma 4.

L'Ente, fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società medesima in misura non inferiore al dieci per cento.

Comma 5.

I proventi residui, dedotte le spese di funzionamento, saranno destinati:

1) per una quota non inferiore ad un quindicesimo degli stessi, al rispetto della norma ... *(Omissis);*

2) per la restante parte, secondo le deliberazioni del consiglio di ... *(Omissis).*

Comma 6.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il consiglio di amministrazione redige e approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Comma 7.

I bilanci, preventivo e consuntivo, sono inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro e si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

Art. 15 *(Scioglimento ed estinzione).*

(Omissis).

Comma 4.

L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio ove operava l'ente originario o attribuito, in conformità con la deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dal Ministro del tesoro ... *(Omissis).*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Comma 1.

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno ... *(Omissis).*

Comma 2.

Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 7 dello statuto.

Comma 3.

Gli amministratori e i sindaci che, alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, si trovano in una causa di incompatibilità, di cui all'art. 7, comma 8, restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Comma 4.

La priorità nella nomina della carica di amministratore che si renderà vacante alla cessazione del mandato del primo dei due amministratori di soppressa nomina da parte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo spetterà alla Associazione fra le casse di risparmio italiane.

95A6510

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 giugno 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 16 luglio, 29 ottobre 1993, del 18 marzo, 20 maggio e 14 settembre 1994;

Sentiti il Consiglio nazionale degli architetti ed il Consiglio nazionale degli ingegneri;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/2, la tabella XLV/3 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione:

diploma di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio;

diploma di specializzazione in disegno industriale;

diploma di specializzazione in progettazione architettonica e urbana;

diploma di specializzazione in tecniche urbanistiche per le aree metropolitane;

diploma di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali;

diploma di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo;

diploma di specializzazione in tecnologia, architettura e città nei Paesi in via di sviluppo;

diploma di specializzazione in restauro dei monumenti;

diploma di specializzazione in pianificazione del territorio e dell'ambiente;

diploma di specializzazione in pianificazione urbanistica;

diploma di specializzazione in manutenzione e gestione edilizia urbana.

Art. 2.

Dopo la tabella XLV/2, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLV/3 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura, già attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui alla tabella XLV/3, allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 145

ALLEGATO

Tabella XLV/3

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1.

Al settore ingegneria civile ed architettura afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

1) architettura dei giardini e progettazione del paesaggio;

2) disegno industriale;

3) progettazione architettonica e urbana;

4) tecniche urbanistiche per le aree metropolitane;

5) storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali;

6) pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo;

7) tecnologia, architettura e città nei Paesi in via di sviluppo;

8) restauro dei monumenti;

9) pianificazione del territorio e dell'ambiente;

10) pianificazione urbanistica;

11) manutenzione e gestione edilizia urbana.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

La corrispondenza delle scuole di specializzazione contrassegnate con i numeri 1), 3), 8), 9) e 10), nell'articolo precedente e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti è stata individuata dal CUN nel modo seguente:

1) ex architettura dei giardini e assetto del paesaggio;

3) ex progettazione urbana;

8) ex restauro architettonico; ex restauro dei monumenti;

9) ex metodi e strumenti della pianificazione urbanistica;

10) ex urbanistica.

Art. 3.

I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono ottocento ore di insegnamento.

Per durata e/o ore di insegnamento diverse, l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 4.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 5.

L'afferenza della scuola alla facoltà, e/o al dipartimento e/o all'istituto è indicata nei singoli statuti.

Art. 6.

Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono, altresì, ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 a quelli richiesti nel comma precedente.

Nel caso in cui il titolo straniero sia ritenuto equiparabile dal consiglio della scuola limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

Art. 7.

Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione, del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 8.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal Consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 9.

L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 10.

Scuola di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio

La scuola ha lo scopo di formare specialisti capaci di controllare metodi e tecniche operative per la progettazione dei parchi e dei giardini e di condurre ad una specifica formazione critica professionale integrativa di quella fornita dai corsi di laurea esistenti e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per le sistemazioni paesistiche e per la progettazione dei parchi e dei giardini.

Il corso ha la durata di tre anni e prevede almeno quattrocento ore di insegnamento all'anno di cui duecentocinquanta ore di lezioni teoriche e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura ed in ingegneria.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dall'art. 7, il Consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate settecentocinquanta ore di didattica delle milleduecento ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area.

Area 1) *Architettura dei giardini e del paesaggio, principi, metodi e tecniche della progettazione.*

Settori scientifici:

H09A Tecnologia dell'architettura;

H10A Composizione architettonica e urbana;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio.

Area 2) *Progettazione e pianificazione di aree vaste.*

Settori scientifici:

E03B Ecologia;

H09A Tecnologia dell'architettura;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B Urbanistica.

Area 3) *Rilevamento e rappresentazione cartografica.*

Settori scientifici:

H05X Topografia e cartografia;

H11X Disegno.

Area 4) *Storia e critica artistica.*

Settore H12X Storia dell'architettura.

Area 5) *Geotecnica, infrastrutture, impianti.*

Settori scientifici:

G06A Idraulica agraria e forestale;

H01A Idraulica;

H06X Geotecnica;

I05B Fisica tecnica ambientale.

Area 6) *Geografia del paesaggio e dell'ambiente ed ecologia.*

Settori scientifici:

D02A Geografia fisica e geomorfologica;

D02B Geologia applicata;

E01D Ecologia vegetale;

E03A Ecologia;

E03C Antropologia;

H06A Geografia.

Area 7) *Botanica e costruzione del sistema vegetazionale.*

Settori scientifici:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B Coltivazioni arboree;

G02C Orticoltura e floricoltura;

G03A Assestamento forestale e selvicoltura;

G04X Biologia dello sviluppo di piante agrarie e forestali;

G07B Patologia vegetale;

E02B Botanica sistematica.

Area 8) *Discipline giuridico-normative-gestionali.*

Settori scientifici:

G01X Economia ed estimo rurale;

H15X Estimo;

N10X Diritto amministrativo.

Art. 11.

Scuola di specializzazione in disegno industriale

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della progettazione di oggetti e di sistemi di oggetti e nuovi materiali nel contesto di una società industriale matura con i suoi problemi di risparmio energetico e di compatibilità dei materiali con i problemi ambientali tanto nella fase di produzione, d'uso, di smaltimento e di riciclaggio.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura, in disegno industriale ed in ingegneria.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate cinquecento ore di didattica delle ottocento ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area.

Area 1) *Principi metodi e tecniche della progettazione.*

Settori scientifici:

H09A Tecnologia dell'architettura;

H09C Disegno industriale;

H10C Architettura degli interni e allestimento.

Area 2) Storia e critica artistica.

Settori scientifici:

H09C Disegno industriale;

H10C Architettura degli interni e allestimento;

H12X Storia dell'architettura;

L25C Storia dell'arte contemporanea;

L25D Museologia e critica artistica e del restauro.

Area 3) *Disegno e rappresentazione.*

Settori scientifici:

H11X Disegno;

I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.

Area 4) *Tecnologia e scienza dei materiali.*

Settori scientifici:

H07B Tecnica delle costruzioni;

H09A Tecnologia dell'architettura;

H09C Disegno industriale;

I13X Metallurgia;

I14A Scienza e tecnologia dei materiali;

I14B Materiali macromolecolari.

Area 5) *Produzione e pianificazione del prodotto di serie.*

Settori scientifici:

H09B Tecnologie della produzione edilizia;

H09C Disegno industriale;

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I11X Impianti industriali meccanici;

I27X Ingegneria economico-gestionale.

Area 6) *Scienze sociali statistiche ed economiche.*

Settori scientifici:

P01I Economia dei settori produttivi;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

Q05A Sociologia generale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Art. 12.

Scuola di specializzazione in progettazione architettonica e urbana

La scuola ha lo scopo di formare, specialisti nel settore professionale della progettazione architettonica e urbana:

con la capacità di controllare le relazioni fra concezione formale e requisiti tecnico-costruttivi impiantistici che concorrono alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera nel rispetto del programma stabilito;

con la capacità di intervenire nello spazio urbano stabilendo corrette relazioni fra nuovo intervento e il contesto di appartenenza.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facoltà di architettura e di ingegneria.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate le ottocento ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area.

Area 1) *Progettazione architettonica e urbana.*

Settori scientifici:

H10A Composizione architettonica e urbana;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H14B Urbanistica.

Area 2) *Storia e critica dell'architettura e della città.*

Settori scientifici:

H12X Storia dell'architettura;

H07D Estetica;

L25C Storia dell'arte contemporanea.

Area 3) *Rappresentazione dell'architettura e della città.*

Settori scientifici:

H11X Disegno;

H05X Topografia e cartografia.

Area 4) *Discipline tecnologiche e impiantistiche.*

Settori scientifici:

H07B Tecnica delle costruzioni;

H08A Architettura tecnica;

H09A Tecnologia dell'architettura;

I05B Fisica tecnica ambientale.

Area 5) *Discipline giuridico-normative ed estimative.*

Settori scientifici:

H09B Tecnologie della produzione edilizia;

H15X Estimo;

N10X Diritto amministrativo.

Art. 13.

Scuola di specializzazione in tecniche urbanistiche per le aree metropolitane

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel campo della pianificazione delle aree ad alta densità insediativa e metropolitane attraverso l'esame di situazioni concrete e lo studio degli strumenti applicativi, mettendo in particolare evidenza le possibilità offerte dalle tecnologie più avanzate nei campi della pianificazione, della progettazione e della gestione.

Il corso degli studi ha la durata di 2 anni e prevede almeno seicento ore di insegnamento, di cui duecentosessanta di lezioni e le restanti per attività pratiche guidate e di laboratorio.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l'ambiente e il territorio e delle facoltà di architettura; sono, inoltre, ammessi i laureati delle facoltà di economia e commercio, scienze statistiche demografiche e attuariali, sociologia, i quali dimostrino a giudizio del consiglio dei docenti della scuola, di avere svolto un *curriculum* di studi compatibile e coerente con l'indirizzo della scuola stessa.

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia accettato dal consiglio dei docenti della scuola, in quanto ritenuto equiparabile a quelli richiesti, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate duecentosessanta ore di lezione delle seicento ore complessive di didattica.

Area 1) *Storia, teoria e strumenti dell'urbanistica per le aree metropolitane.*

Settori scientifici:

H10A Composizione architettonica e urbana;

H12X Storia dell'architettura;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B Urbanistica.

Area 2) *Difesa dell'ambiente e pianificazione delle risorse.*

Settori scientifici:

D02A Geografia fisica e geomorfologica;

D02B Geologia applicata;

E03A Ecologia;

F22A Igiene generale ed applicata;

H01A Idraulica;

H01B Costruzioni idrauliche;

H02X Ingegnaria sanitaria-ambientale;

H06X Geotecnica;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio.

Area 3) *Infrastrutture.*

Settori scientifici:

H03X Strade, ferrovie ed aeroporti;

H04X Trasporti

Area 4) *Metodi e tecniche di rappresentazione.*

Settori scientifici:

H05X Topografia e cartografia;

H11X Disegno.

Area 5) *Discipline giuridico-normative ed estimative.*

Settori scientifici:

H15X Estimo;

N10X Diritto amministrativo.

Area 6) *Economia, società, organizzazione istituzionale e processi decisionali.*

Settori scientifici:

M06A Geografia;

M06B Geografia economico-politica;

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01C Scienza delle finanze;

P01E Econometria;

P01J Economia regionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;

Q05A Sociologia generale;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Art. 14.

Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali

La scuola ha il compito di formare, ad integrazione della preparazione universitaria, specifiche competenze professionali e metodologiche, scientifiche e tecniche, per l'analisi storica, la conoscenza critica, la catalogazione, le tecniche diagnostiche, le valutazioni economiche di fattibilità preliminari agli interventi di conservazione dei beni culturali, architettonici e ambientali, con specifico riferimento ai centri storici, all'architettura, alle infrastrutture, all'ambiente costruito, al paesaggio.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facoltà di architettura e di ingegneria.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate cinquecento ore di didattica delle ottocento ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area:

Area 1) *Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.*

Settori scientifici:

H12X Storia dell'architettura;

H13X Restauro.

Area 2) *Metodi e tecniche di rilevamento e rappresentazione.*

Settori scientifici:

H05X Topografia e cartografia;

H11X Disegno.

Area 3) *Discipline giuridico-normative ed estimative.*

Settori scientifici:

H09B Tecnologie della produzione edilizia;

H15X Estimo;

N10X Diritto amministrativo.

Area 4) *Discipline tecnologiche.*

Settori scientifici:

H09A Tecnologia dell'architettura;

H09B Tecnologie della produzione edilizia.

Area 5) *Metodi e tecniche di analisi urbana e territoriale.*

Settori scientifici:

H10A Composizione architettonica e urbana;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B Urbanistica.

Art. 15.

Scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo

La scuola ha lo scopo di:

approfondire i problemi, la metodologia e gli strumenti di intervento e di cooperazione nei settori della pianificazione urbana e territoriale nei Paesi in via di sviluppo;

indirizzare, guidare e aiutare i laureati che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica nell'ambito delle discipline afferenti alla scuola;

promuovere la formazione della cultura specifica di coloro che già operano o intendono operare nel campo della pianificazione urbana e territoriale nei Paesi in via di sviluppo.

Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede almeno seicento ore di insegnamento, di cui almeno duecentosessanta ore di lezioni e le restanti di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facoltà di architettura e dei corsi di laurea in ingegneria edile, in ingegneria civile e in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto all'art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree, alle quali dovranno essere dedicate duecentosessanta ore di lezione delle seicento ore complessive di didattica:

Area 1) *Teoria, strumenti e tecniche della pianificazione urbana e territoriale per i Paesi in via di sviluppo.*

Settori scientifici:

H05X Topografia e cartografia;

H08A Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio (o architettura tecnica);

H10A Composizione architettonica e urbana;

H11X Disegno;

H12X Storia dell'architettura;

H13X Restauro;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B Urbanistica.

Area 2) *Economia, società, organizzazione istituzionale e processi decisionali.*

Settori scientifici:

H09B Tecnologie della produzione edilizia;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M06A Geografia;

M06B Geografia economico-politica;

N10X Diritto amministrativo;

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01E Econometria;

P01J Economia regionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;

Q05A Sociologia generale;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Area 3) *Difesa dell'ambiente, tecnologie e infrastrutture.*

Settori scientifici:

E03A Ecologia;

H01B Costruzioni idrauliche;

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale;

H03X Strade, ferrovie ed aeroporti;

H04X Trasporti;

H09A Tecnologia dell'architettura.

Area 4) *Metodi e tecniche di analisi e valutazione.*

Settori scientifici:

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H15X Estimo;

K05B Informatica;

S01A Statistica;

S02X Statistica economica.

Area 5) *Metodi e tecniche di rappresentazione.*

Settori scientifici:

H05X Topografia e cartografia;

H11X Disegno.

Art. 16.

Scuola di specializzazione in tecnologia, architettura e città nei Paesi in via di sviluppo

La scuola ha lo scopo di condurre ad una specifica preparazione tecnologica e professionale integrativa di quella fornita dai corsi di laurea e di far conseguire una approfondita conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per nuovi interventi edilizi e per il risanamento di quartieri degradati nelle aree urbane dei Paesi in via di sviluppo.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea delle facoltà di architettura e di ingegneria.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate le ottocento ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area.

Area 1) *Discipline tecnologiche.*

Settori scientifici:

H08A Architettura tecnica;

H09A Tecnologia dell'architettura;

H09B Tecnologie della produzione edilizia.

Area 2) *Tecnologia della produzione edilizia.*

Settori scientifici:

H08B Tecnica e produzione edilizia;

H09B Tecnologie della produzione edilizia.

Area 3) *Progettazione architettonica e urbanistica.*

Settori scientifici:

H10A Composizione architettonica e urbana;

H14B Urbanistica.

Area 4) *Area storica.*

Settore scientifico:

H12X Storia dell'architettura.

Area 5) *Discipline fisico-tecnica e impiantistiche.*

Settori scientifici:

H01B Costruzioni idrauliche;

I05A Fisica tecnica industriale;

I05B Fisica tecnica ambientale.

Area 6) *Discipline giuridiche ed estimative.*

Settori scientifici:

H15X Estimo;

N10X Diritto amministrativo;

P01B Politica economica;

P01C Scienza delle finanze;

P01J Economia regionale;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Art. 17.

Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dello studio e del restauro dei beni architettonici.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facoltà di architettura, e dei corsi di laurea in ingegneria edile, in ingegneria civile e in lettere.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate cinquecento ore di didattica delle ottocento ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area.

Area 1) *Restauro.*

Settore:

H13X Restauro.

Area 2) *Storia.*

Settori:

H12X Storia dell'architettura;

L25A Storia dell'arte medievale;

L25B Storia dell'arte moderna;

M12A Archivista;

M12B Paleografia.

Area 3) *Disegno e rilievo.*

Settore:

H11X Disegno.

Area 4) *Materiali.*

Settori:

C03X Chimica dei materiali;

C11X Chimica per i beni culturali;

H09B Tecnologie della produzione;

I14A Scienza e tecnologia dei materiali.

Area 5) *Strutture.*

Settori:

H07A Scienza delle costruzioni;

H07B Tecnica delle costruzioni.

Area 6) *Economia e diritto.*

Settori:

H15X Estimo;

N10X Diritto amministrativo;

P10J Economia regionale.

Area 7) *Impianti, ambiente, allestimento.*

Settori:

H01B Costruzioni idrauliche;

H09A Tecnologia dell'architettura;

H10C Architettura degli interni e allestimento;

H14B Urbanistica;

I05B Fisica tecnica ambientale.

Area 8) *Metodologie archeologiche.*

Settori:

B01B Fisica;

L03B Archeologia classica;

L03D Archeologia medievale;

L04X Topografia antica.

Art. 18.

Scuola di specializzazione in pianificazione del territorio e dell'ambiente

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della pianificazione del territorio e dell'ambiente e riguarda quindi i metodi e le tecniche di analisi; le problematiche dell'uso e della conservazione delle risorse ambientali; lo studio del sistema della mobilità per la conseguente formazione di piani e progetti e per la definizione di politiche di governo delle trasformazioni urbane e territoriali.

Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede almeno seicento ore di insegnamento, di cui almeno duecentosessanta ore di lezioni e le restanti di attività pratiche guidate e di progettazione.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facoltà di architettura e dei corsi di laurea in ingegneria edile, in ingegneria civile ed in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto all'art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate duecentosessanta ore di lezione delle seicento ore complessive di didattica:

Area 1) *Storia, teoria e strumenti della pianificazione.*

Settori:

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H12X Storia dell'architettura;

H13X Restauro;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B Urbanistica.

Area 2) *Scienze sociali, economiche, politiche e giuridico-amministrative.*

Settori:

G01X Economia ed estimo rurale;

H09X Istituzioni di diritto pubblico;

H15X Estimo;

I05B Fisica tecnica ambientale;

M06A Geografia;

M06B Geografia economico-politica;

N10X Diritto amministrativo;

P01A Economia politica;

P01B Politica economica;

P01E Econometria;

P01J Economia regionale;

P01H Economia dello sviluppo;

P01I Economia dei settori produttivi;

Q05A Sociologia generale;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Area 3) *Difesa dell'ambiente.*

Settori:

D02B Geologia applicata;

E03A Ecologia;

F22A Igiene generale ed applicata;

G03A Assestamento forestale e selvicoltura;

H06X Geotecnica;

H07X Scienza delle costruzioni;

H09A Tecnologia dell'architettura.

Area 4) *Reti e trasporti.*

Settori:

H01B Costruzioni idrauliche;

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale;

H03X Strade, ferrovie ed aeroporti;

H04X Trasporti;

P01J Economia regionale.

Area 5) *Metodi e tecniche per la pianificazione.*

Settori:

A04B Ricerca operativa;

E03A Ecologia;

H05X Topografia e cartografia;

H11X Disegno;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

K05B Informatica;

S01A Statistica;

S02X Statistica economica.

Art. 19.

Scuola di specializzazione in pianificazione urbanistica

La scuola ha lo scopo di conferire una specifica formazione professionale, integrativa di quella universitaria, ad architetti ed ingegneri operatori nel campo della pianificazione urbana e territoriale. Essa cura in modo approfondito la formazione disciplinare dei tecnici con particolare riferimento a: l'organizzazione di processi di piano; l'elaborazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi; i metodi del progetto urbanistico; l'impiego dei metodi e delle tecniche di valutazione controllo e gestione delle trasformazioni urbane e territoriali e dei connessi sistemi decisionali.

Il corso degli studi ha la durata di due anni e prevede almeno seicento ore di insegnamento, di cui almeno duecentosessanta ore di lezioni e le restanti di attività pratiche guidate e di progettazione.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati della facoltà di architettura ed i laureati dei corsi di laurea in ingegneria edile, in ingegneria civile ed in ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate duecentosessanta ore di lezione delle seicento ore complessive di didattica:

Area 1) *Metodi e strumenti del progetto.*

Settori:

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H14B Urbanistica.

Area 2) *Metodi e tecniche delle analisi e della valutazione.*

Settori:

A04B Ricerca operativa;

H04X Trasporti;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica.

Area 3) *Rappresentazione e interpretazione.*

Settori:

H11X Rappresentazione;

M06A Geografia.

Area 4) *Teorie e storia della città e del piano.*

Settore: H12X Storia dell'architettura.

Area 5) *Teorie e metodi economico-estimativi.*

Settori:

H15X Estimo;

P01J Economia regionale.

Area 6) *Le istituzioni e la gestione del piano.*

Settore:

N10X Diritto amministrativo.

Art. 20.

Scuola di specializzazione in manutenzione e gestione edilizia urbana

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della manutenzione e gestione dell'ambiente costruito, in grado di considerare il costruito come risorsa economica e in grado di intervenire su tale risorsa con strumenti tecnici congruenti con i suoi valori storici e culturali.

Sono ammessi al corso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea delle facoltà di architettura e di ingegneria.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 7, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate le ottocento ore complessive di didattica, per un minimo di cinquanta ore per ciascuna area:

Area 1) *Discipline tecnologiche.*

Settori scientifici:

H09A Tecnologia dell'architettura;

H09B Tecnologie della produzione edilizia.

Area 2) *Discipline estimative.*

Settore scientifico:

H15X Estimo.

Area 3) *Discipline fisico-tecnica e impiantistiche.*

Settori scientifici:

H01B Costruzioni idrauliche;

I05A Fisica tecnica industriale;

I05B Fisica tecnica ambientale.

Area 4) *Progettazione architettonica e urbanistica.*

Settori scientifici:

H10A Composizione architettonica e urbana;

H14B Urbanistica.

Area 5) *Teoria e tecnica per il restauro.*

Settore scientifico:

H13X Restauro.

Area 6) *Discipline giuridiche e del management.*

Settori scientifici:

N10X Diritto amministrativo;

P01B Politica economica;

P01C Scienza delle finanze;

P01J Economia regionale;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

95A6515

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 agosto 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale del 14 giugno 1994;

Accertato che lo statuto della facoltà di economia è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 13 febbraio 1995;

Considerato che nella pubblicazione dello statuto, all'art. 15, sono stati omessi, per mero errore materiale, i raggruppamenti P02C, P02D, C01B, N01X;

Ritenuta la necessità di integrare il sopracitato decreto rettorale;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 15 dello statuto della facoltà di economia è così integrato dai seguenti raggruppamenti:

AREA AZIENDALE

P02C *Organizzazione aziendale:*

1. Amministrazione del personale;
2. Direzione aziendale;
3. Organizzazione aziendale;
4. Organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
5. Organizzazione della produzione;
6. Organizzazione del lavoro;
7. Organizzazione delle aziende commerciali;
8. Organizzazione delle aziende di credito;
9. Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
10. Organizzazione delle aziende industriali;
11. Organizzazione delle aziende turistiche;
12. Organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
13. Organizzazione e controllo aziendale;
14. Relazioni industriali.

P02D *Economia degli intermediari finanziari:*

1. Economia degli intermediari finanziari;
2. Economia delle aziende di assicurazione;
3. Economia delle aziende di credito;
4. Economia del mercato mobiliare;
5. Economia e tecnica dell'assicurazione;
6. Finanziamenti di aziende;
7. Gestione finanziaria e valutaria;
8. Tecnica bancaria;
9. Tecnica dei crediti speciali;
10. Tecnica di borsa.

C01B *Chimica merceologica:*

1. Analisi merceologica;
2. Chimica merceologica;
3. Merceologia;
4. Merceologia dei prodotti alimentari;
5. Merceologia delle risorse naturali;
6. Merceologia doganale;
7. Tecnologia dei cicli produttivi;
8. Tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*

1. Diritto agrario;
2. Diritto agrario comparato;
3. Diritto agrario comunitario;
4. Diritto agrario e legislazione forestale;
5. Diritto civile;
6. Diritto di famiglia;
7. Diritto privato comparato;
8. Diritto privato dell'economia;
9. Diritto sportivo;
10. Istituzioni di diritto privato;
11. Legislazione del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1995

Il rettore

95A6517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1995:

Artesi Giuseppe, notaio residente nel comune di Ramacca, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pansa Valeria, notaio residente nel comune di Maratea, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Dell'Antico Giulio, notaio residente nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pontedera, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

95A6522

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1995 è stato revocato il decreto ministeriale 9 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1995, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Fernandez Giuseppe alla sede di Carini, distretto notarile di Palermo.

95A6523

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S. Carlo - Società cooperativa agricola a r.l.», in Mondragone

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1995 il dott. Sergio Minelli è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «S. Carlo - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Mondragone (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 marzo 1994 in sostituzione della dott.ssa Graziella Caddeo, che ha rinunciato all'incarico.

95A6524

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Paluzza ad accettare una donazione

Con decreto n. 5865/I Sett. del 27 settembre 1995 del prefetto della provincia di Udine, il direttore *pro tempore* della direzione didattica di Paluzza è autorizzato ad accettare la donazione di una rilegatrice termica del valore di L. 348.755 disposta dal Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano.

95A6539

Autorizzazione alla direzione didattica di Latisana ad accettare una donazione

Con decreto n. 5863/I Sett. del 27 settembre 1995 del prefetto della provincia di Udine, il direttore *pro tempore* della direzione didattica di Latisana è autorizzato ad accettare la donazione di un computer IBM PS/2 SX 40 con mouse, completo di video, tastiera e stampante Manesmann MT 81 del valore di L. 2.000.000 disposta dalla Banca popolare di Latisana.

95A6540

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Udine ad accettare una donazione

Con decreto n. 4298/I Sett. del 27 settembre 1995 del prefetto della provincia di Udine, il direttore *pro tempore* della direzione didattica del 1° circolo di Udine è autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore Blaupunkt RTV 240 EC del valore di L. 500.000 disposta dai rappresentanti dei genitori della scuola elementare «Zardini» di Cussignacco.

95A6541

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 novembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1595,27
ECU	2066,35
Marco tedesco	1130,60
Franco francese	326,10
Lira sterlina	2521,64
Fiorino olandese	1009,28
Franco belga	54,995
Peseta spagnola	13,093
Corona danese	291,67
Lira irlandese	2578,43
Dracma greca	6,833
Escudo portoghese	10,749
Dollaro canadese	1183,43
Yen giapponese	15,478
Franco svizzero	1406,89
Scellino austriaco	160,67
Corona norvegese	255,86
Corona svedese	239,08
Marco finlandese	375,36
Dollaro australiano	1206,02

95A6641

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Carapelle

La giunta della regione Puglia con atto n. 4099 del 27 settembre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente, con le prescrizioni e modifiche d'ufficio precisate nello stesso atto, anche per quanto riguarda le osservazioni presentate, il piano regolatore generale del comune di Carapelle (Foggia).

95A6525

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 16 ottobre 1995 recante: «Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 49 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, all'art. 2, alla voce: «Parametro», dove è scritto: «*Manganese* (mg/l) Mg .... 200», leggasi: «*Magnesio* (mg/l) Mg .... 200».

95A6550

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189